

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 2645-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE)

(Relatore: PUJIA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 5 marzo 1985 (Stampato n. 994)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
l'8 marzo 1985*

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni sulla protezione degli animali negli allevamenti e sulla protezione degli animali da macello, adottate a Strasburgo rispettivamente il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979

Presentata alla Presidenza il 10 luglio 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nelle convenzioni oggetto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, è stata sostanziata la sintesi degli orientamenti zoofili e delle reali intenzioni dei Paesi aderenti nei confronti della protezione degli animali sia a livello di allevamento sia a livello di utilizzazione al macello, al fine di evitare agli animali stessi inutili sofferenze.

La loro recezione nel nostro ordinamento, peraltro, oltre che a ragioni di carattere umanitario e zoofilo, si rende necessaria in virtù degli innegabili benefici per altri settori e comparti produttivi quali, ad esempio, la produzione di derivate alimentari di origine animale, le condizioni igieniche delle stesse, la profilassi delle malattie infettive e diffuse, l'inquinamento ambientale, l'equilibrio ecologico.

Il presente disegno di legge ha natura di legge-quadro diretta ad assicurare l'attuazione uniforme da parte delle Regioni delle obbligazioni assunte dallo Stato italiano, con le convenzioni stesse.

A tali fini l'articolo 3 attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dettare norme di indirizzo e di coordinamento, sulla base delle proposte e dei pareri formulati da una Commissione tecnica nazionale istituita dal successivo articolo 4 e composta, oltre che di rappresentanti ministeriali, anche da esperti del settore.

L'articolo 5 fissa i limiti minimi e massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogarsi dalle Regioni per le violazioni delle norme delle due convenzioni raggruppate per ordine di gravità.

La Commissione affari esteri raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PUJIA, *Relatore*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare:

a) la convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, adottata a Strasburgo il 10 marzo 1976;

b) la convenzione europea sulla protezione degli animali da macello, adottata a Strasburgo il 10 maggio 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo 1 con decorrenza dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente dall'articolo 14 e dall'articolo 20.

Art. 3.

Con delibera adottata dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge, al fine di assicurare sul territorio nazionale un regime uniforme di protezione degli animali da allevamento e da macello, sono emanate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, norme di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in base ai principi contenuti nelle convenzioni europee di cui all'articolo 1, nonché nelle raccomandazioni approvate dal Comitato di cui all'articolo 8 della convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) caratteristiche degli impianti;
- b) igiene dell'alimentazione;

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

- c) accudimento;
- d) adempimento a carico dei privati;
- e) attività relative alla macellazione;
- f) autorizzazioni e vigilanza nelle materie sopra indicate.

Art. 4.

È istituita con decreto del Ministro della sanità una Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:

- a) tre funzionari del Ministero della sanità di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
- b) tre rappresentanti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
- e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanità;
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;
- g) tre esperti delle regioni designati dalla Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281;
- h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalità la protezione degli animali;
- i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
- l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
- m) un esperto designato dagli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.

Per ogni membro effettivo è nominato, con le stesse modalità, un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.

Il Ministro della sanità può nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.

ART. 4.

Identico.

Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

I membri della Commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.

La Commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell'articolo precedente.

Art. 5.

Per le violazioni delle sottoelencate norme delle convenzioni di cui all'articolo 1 saranno comminate con leggi regionali sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, comprese tra i limiti minimo e massimo di seguito indicati:

da lire 100.000 a lire 1.000.000 a chiunque procuri agli animali sofferenze o dolori inutili in violazione dell'articolo 6 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme dell'articolo 3, comma secondo, dell'articolo 4, comma secondo, dell'articolo 7, commi secondo, terzo e ottavo, della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

da lire 300.000 a lire 3.000.000 a chiunque trascuri di assicurare agli animali le condizioni ambientali di allevamento previste all'articolo 5 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 3, comma primo, dall'articolo 4, comma primo, dall'articolo 6, dall'articolo 7, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo, dall'articolo 8 e dall'articolo 9 della convenzione sulla protezione degli animali da macello;

ART. 5.

Identico.

da lire 500.000 a lire 5.000.000 a chiunque non assicuri agli animali da allevamento la libertà di movimento e lo spazio appropriati in relazione ai loro bisogni fisiologici ed etologici considerati all'articolo 4 della convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti o a chiunque contravvenga alle norme previste dall'articolo 4, comma terzo, e dagli articoli 5, 12, 13, 14, 15 e 16 della convenzione sulla protezione degli animali da macello.

Art. 6.

Ai fini di cui alla presente legge le competenti amministrazioni regionali possono avvalersi dell'opera di associazioni di volontariato che perseguono fini analoghi, secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 6.

Identico.